energia dalla natura

# Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa

**SOCIETÀ COOPERATIVA**

**FONDATA IL 4 APRILE 1914**

# STATUTO

energia dalla natura

# Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa

**Società Cooperativa**

# STATUTO

# STATUTO DELLA SOCIETA'
# "Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa, Società Cooperativa"

## TITOLO I
## DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

**Articolo 1.- (Costituzione e denominazione)**
E' costituita con sede nel Comune di Pozza di Fassa (TN), la Società Cooperativa denominata **"Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa, Società Cooperativa"**.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**Articolo 2.- (Durata)**
La durata della società è fissata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## TITOLO II
## SCOPO – OGGETTO

**Articolo 3.- (Scopo mutualistico)**
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di contribuire al miglioramento economico e sociale delle popolazioni dei territori ove esplica la sua attività.
La Società ha per scopo mutualistico l'esercizio delle attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nel settore energetico, delle attività acquedottistiche civili ed industriali, delle attività nel campo ecologico di gestione per i rifiuti e della tutela, gestione e salvaguardia del territorio, delle attività di telecomunicazione e di trasmissione dei dati e di ogni altra attività di servizio generale che possa soddisfare necessità ed esigenze dei soci.

La Società potrà altresì aderire o partecipare ad iniziative imprenditoriali che perseguano, anche indirettamente, lo scopo indicato al 1° comma, ivi incluse quelle destinate all'incremento turistico della zona in cui la Società esplica la propria operatività ed a vantaggio della compagine sociale; ciò potrà avvenire anche mediante sottoscrizione o acquisizione di partecipazione in altre società o enti collettivi.
Rientra altresì nello scopo mutualistico perseguito dalla società la partecipazione, diretta o indiretta, al mercato della produzione, dello scambio e della distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché la partecipazione alle attività economiche connesse allo sviluppo delle energie rinnovabili e al risparmio energetico, da realizzarsi mediante investimenti anche al di fuori del territorio individuato nel successivo articolo 4 (quattro), compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società, anche lucrative.
La Cooperativa può operare anche con terzi.
La Cooperativa può aderire alla Federazione Trentina delle Cooperative.

**Articolo 4.- (Oggetto sociale)**
Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, rientrano nell'ambito dell'operatività della Cooperativa, le attività connesse o comunque inerenti a:
- produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, calore e altre fonti energetiche (gas, combustibili, ecc.);
- gestione integrale del ciclo dell'acqua compresa la commercializzazione della medesima;
- raccolta, trasporto e trattamento finale dei rifiuti;
- interventi nei boschi, nei prati, nelle colture, nei pascoli e nelle infrastrutture del territorio per la loro miglior gestione e conservazione;
- la gestione di sistemi di illuminazione, di telefonia, di trasmissione dati e di altri sistemi a rete.

Essa esplica la propria attività nel territorio dei Comuni della Val di Fassa e può estenderla con delibera del Consiglio di Amministrazione.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione

di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

# TITOLO III
# SOCI

**Articolo 5.- (Soci cooperatori)**
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società, in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
- essere utenti per la fornitura di energia elettrica;
- essere utenti per altri servizi svolti dalla cooperativa;

possono inoltre essere soci le persone giuridiche, le società di persone, i Comuni, le Amministrazioni Pubbliche, gli enti e le associazioni riconosciute e non, ed altri enti collettivi nelle forme giuridiche ammesse dall'ordinamento, che risiedano od operino in via continuativa nella zona di attività del Consorzio, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società, in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
- essere utenti per la fornitura di energia elettrica;
- essere utenti per altri servizi svolti dalla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Sono ammessi anche soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale previsto dall'Articolo 20, al comma 1 lettera b). I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

**Articolo 6.- (Domanda di ammissione)**

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

Se trattasi di persona fisica la domanda dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta e/o della condizione professionale;
c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.
e) l'ammontare del Capitale sociale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere inferiore, né superiore, rispettivamente al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
g) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio, accertato che il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 5, delibera in merito secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori sul Libro dei Soci.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non accetti la domanda di ammissione, deve, entro giorni 60 (sessanta), motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea. L'assemblea, se non appositamente convocata, delibera sulle

domande non accolte in occasione della prima convocazione successiva.
Gli amministratori nella relazione al bilancio o nella nota integrativa illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alle domande di ammissione di nuovi soci.
Il rapporto tra società e soci potrà essere disciplinato da appositi regolamenti che determineranno i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica. Detti regolamenti saranno approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

**Articolo 7.- (Diritti ed obblighi del Socio)**

I soci hanno diritto di:

a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali, se iscritti al libro soci da almeno giorni 90 (novanta);
b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere eletti nelle cariche sociali.
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

1) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
   a) del capitale sottoscritto;
   b) del sovrapprezzo, che sarà destinato a riserva indivisibile, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

**Articolo 8.- (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno.

**Articolo 9.- (Recesso del socio)**

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il socio che intende recedere dalla cooperativa, deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Il recesso ha effetto sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici, dalla data della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**Articolo 10.- (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a giorni 60 (sessanta) per adeguarsi;
- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno giorni 15 (quindici), non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

**Articolo 11.- (Delibere di recesso ed esclusione)**
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Articolo 12.- (Liquidazione e acquisto o rimborso quote sociali)**
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo Articolo 21, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo essendo lo stesso destinato a riserva secondo quanto previsto dall'Articolo 7, comma 3, punto 1, lettera b).
Il pagamento è effettuato entro giorni 180 (centottanta) dall'approvazione del bilancio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare quote sociali secondo quanto previsto dall'art. 2529 del codice civile.

**Articolo 13.- (Morte del socio)**
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Articolo 12.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Uno degli eredi legittimi o un legatario, provvisto dei requisiti per l'ammissione alla Società e previa rinuncia documentata degli altri aventi

diritto, può subentrare nella partecipazione alla Società al posto del socio deceduto, previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti e verifica la documentazione di rinuncia degli altri aventi diritto. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra loro, si procede alla liquidazione agli aventi diritto ai sensi dell'Articolo 12.

**Articolo 14.- (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro anni 2 (due) dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'Articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

## TITOLO IV
## SOCI SOVVENTORI

**Articolo 15.- (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'Articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

**Articolo 16.- (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'Articolo 2346 del codice civile.

In tal caso la qualità di socio è provata dall'iscrizione a libro soci.

**Articolo 17.- (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Società.

La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Qualora la società non eserciti la prelazione suddetta, il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo un acquirente proposto e gli Amministratori devono pronunciarsi entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

**Articolo 18.- (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto a quello previsto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto (un voto), indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

**Articolo 19.- (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'Articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

# TITOLO V
# PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

**Articolo 20.- (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
   a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, con un minimo di 20 (venti) quote, ciascuna di valore non inferiore ad Euro 25 (venticinque) né superiore ai limiti di legge;
   b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'Articolo 21;
3. dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente Articolo 7;
4. dalla riserva straordinaria;
5. dalla eventuale riserva per l'acquisto di azioni proprie;
6. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o dallo statuto.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci.

**Articolo 21.- (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla quota di legge;
b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'Articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
d. ad eventuali dividendi in misura non superiore ai limiti stabiliti dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

e. alla eventuale riserva per l'acquisto di quote proprie o di azioni dei soci sovventori.

La quota di utili non assegnata dovrà essere destinata a fini mutualistici.
L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

**Articolo 22.- (Ristorni)**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

**Articolo 23.- (Contributi in conto gestione)**

I criteri per la determinazione e la suddivisione tra i Soci dei contributi in conto esercizio per consentire la eventuale copertura dei costi sostenuti per il funzionamento della Società, sono previsti da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei Soci ed in relazione a parametri oggettivi.

## TITOLO VII
## ORGANI SOCIALI

**Articolo 24.- (Organi)**

Sono organi della Società:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci, se nominato.

**Articolo 25.- (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto all'Articolo 21 del presente statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso ai soci con pubblicazione su un quotidiano locale ("Trentino", "Adige"), almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede sociale o altrove purché in Italia ed in luoghi facilmente raggiungibili con gli ordinari mezzi meccanici, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Articolo 26.- (Funzioni dell'assemblea)**
L'assemblea ordinaria :
- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, quando prevista dalla legge;
- nomina il revisore contabile o la società di revisione per il controllo contabile, determinandone il corrispettivo per l'intero mandato;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'Articolo 22 del presente statuto;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- fissa l'eventuale sovrapprezzo delle quote per i nuovi soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.
Sono riservate all'assemblea straordinaria:
- le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può inviare esperti e/o rappresentanti esterni a partecipare ed intervenire alle assemblee, senza diritto di voto.

**Articolo 27.- (Costituzione e quorum deliberativi)**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno due quinti dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.
L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno 3/10 (tre decimi) dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno 1/10 (un decimo) dei voti dei soci aventi diritto al voto. Tuttavia, per deliberare lo scioglimento anticipato della Società, la sua trasformazione in società non avente scopo mutualistico il trasferimento della sede sociale al di fuori della Val di Fassa, anche in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di tanti soci a cui spettino almeno 3/10 (tre decimi) dei voti. L'assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto di 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai presenti, salvo che per la nomina dei liquidatori per la quale sarà sufficiente la maggioranza dei voti spettanti ai presenti.

**Articolo 28.- (Votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto salvo che l'assemblea, con la maggioranza dei voti espressi, deliberi di procedere con voto palese.

**Articolo 29.- (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

Per i soci sovventori si applica il precedente Articolo 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'Articolo 2372 del codice civile.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea prima dello svolgimento della stessa e conservate tra gli atti della società.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di 2 (due) altri soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

**Articolo 30.- (Presidenza dell'assemblea)**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le delibere devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

**Articolo 31.- (Consiglio di amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) a 9 (nove), eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Nella nomina degli Amministratori nonché del Presidente e Vicepresidente si dovranno applicare i criteri di rappresentatività territoriale, laddove previsti, fissati da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Non possono essere eletti amministratori:

- i dipendenti della società;
- coloro che sono coniugi, o parenti entro il secondo grado, o affini entro il 1° grado con i dipendenti della società assunti con contratto a tempo indeterminato;
- i Sindaci dei Comuni del territorio ove il Consorzio esplica la sua attività, il Procurador del Comun General de Fascia ed i membri del Consiglio Provinciale di Trento e della Regione Trentino Alto Adige.

Il Consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni persone estranee al Consiglio, ove ne ravvisi la necessità.

**Articolo 32.- (Compiti degli Amministratori)**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, ad eccezione delle materie previste dall'Articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui

rapporti mutualistici con i soci.
Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

**Articolo 33.- (Convocazioni e deliberazioni)**
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori, o dal Collegio Sindacale se nominato.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.
Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide, quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Articolo 34.- (Integrazione del Consiglio)**
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'Articolo 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è

tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Articolo 35.- (Compensi agli Amministratori)**
Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori con delega, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di loro.

**Articolo 36.- (Rappresentanza)**
Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**Articolo 37.- (Collegio sindacale)**
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea che ne nomina il Presidente.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2397 del codice civile.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**Articolo 38.- (Controllo Legale dei Conti)**
La revisione legale dei conti è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei

conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, sentito il Collegio Sindacale, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'Articolo 2409-bis del codice civile.

# TITOLO VIII
# CONTROVERSIE

**Articolo 39.- (Clausola arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo Articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

**Articolo 40.- (Arbitri e procedimento)**

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra figure professionali di provata conoscenza delle problematiche delle cooperative e sono nominati dal Presidente della Federazione Trentina delle Cooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'Articolo 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'Articolo 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Articolo 41.- (Esecuzione della decisione)**
Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

# TITOLO IX
# SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

**Articolo 42.- (Scioglimento anticipato)**
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

**Articolo 43.- (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente Articolo 21, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'Articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

# TITOLO X
# DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**Articolo 44.- (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potrà essere stabilito l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se saranno costituiti.

**Articolo 45.- (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori. E' previsto l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Articolo 46.- (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'Articolo 2519 del codice civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

*Approvato: con verbale dell'assemblea straordinaria del 27 (ventisette) giugno 2024 (duemilaventiquattro)*

Stampato presso Tip. INGRAF - Ora (BZ) il 18 marzo 2025

energia dalla natura

# Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa

Società Cooperativa

**Strada de Pucia, 3**
**38036 POZZA DI FASSA (TN)**

Cod. fisc. e Part. IVA: 00104200225
Reg. Soc. Trento n. 3415 Vol. XXVIII
C.C.I.A.A. Trento n. 2039

**Tel. 0462 763261**
**Fax 0462 764630**

**e-mail: info@consorzioelettrico.com**

Energia e Fibra